

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 46/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 giugno 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'articolo 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259, con il quale l'Istituto di politica internazionale è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1997 al 1999, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Domenico Spadaro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi suddetti;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1997-1998-1999 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Domenico Spadaro

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 10 luglio 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vincenzina Azara Marani

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO PER GLI
STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE (I.S.P.I.) PER GLI
ESERCIZI 1997, 1998 E 1999.

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Natura e finalità dell'Ente. Brevi cenni	»	14
3. — Gli organi	»	15
3.1. — I compensi	»	17
4. — Gli associati	»	18
5. — Il personale	»	20
5.1. — Le collaborazioni esterne	»	26
6. — La vigilanza ministeriale	»	30
7. — L'attività istituzionale	»	32
8. — Struttura formale del bilancio e vicende gestionali ..	»	33
9. — Conclusioni	»	42

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.) con sede in Milano, Palazzo Clerici, ha formato oggetto di relazione al Parlamento sino all'esercizio 1996¹. L'Ente predetto è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259².

Con la presente relazione si riferisce sui risultati del controllo eseguito sulla gestione relativa agli esercizi finanziari del 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri (art. 3 della legge 28 dicembre 1982 n. 948 successivamente modificato dalla legge 30 agosto 1989 n. 354).

¹ Atti parlamentari. XIII Legislatura, Doc. XV n. 95 (esercizi 1992-1996).

² D.P.R. del 13 maggio 1961.

2. Natura e finalità dell'Ente. Brevi cenni.

Nelle precedenti relazioni della Corte è stato già precisato come l'Istituto per gli studi di politica internazionale, sorto inizialmente (nel 1931) come Ente di fatto a struttura associativa, sia poi stato eretto in Ente morale con D.P.R. 13 marzo 1972 n. 302 così acquistando la natura di persona giuridica privata.

Da siffatta natura privatistica, del resto ribadita da talune norme successivamente emesse (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 1986 e 14 febbraio 1986) è derivata la non assoggettabilità dell'ente stesso alle disposizioni di cui alle leggi 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni e 29 ottobre 1984 n. 720 concernenti rispettivamente il funzionamento e la contabilità degli enti pubblici nonché la non applicabilità della disciplina recata dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 in tema di riordinamento degli enti pubblici e stato giuridico e rapporti di lavoro del relativo personale, con le conseguenti specificità che verranno, più avanti, esposte.

Le finalità dell'Ente, desumibili dallo statuto³ sono già state evidenziate nelle relazioni precedenti, talché in assenza di modifiche sopravvenute, si ritiene sufficiente rammentare che esse sono dettagliatamente indicate nell'art. 4 dello statuto e, sostanzialmente, consistono nello studio e nella divulgazione — nell'assenza di qualsivoglia fine di lucro — delle problematiche relative ai rapporti internazionali, nell'estensione più lata del termine, e quindi con riguardo agli aspetti politico-culturali, economici, istituzionali e strategici. Dette finalità possono essere perseguite, sempre ai sensi dello statuto vigente, promovendo e partecipando a studi, ricerche, conferenze, seminari, convegni e dibattiti; pubblicando periodici, monografie, raccolte di documenti, bollettini di informazione; istituendo ed erogando borse, premi e contributi per lo svolgimento di studi e ricerche presso l'ISPI stesso o altrove e negli altri modi statutariamente indicati.

³ Quello in atto vigente, parzialmente modificativo dello statuto precedente è stato approvato dall'Assemblea generale degli associati il 20 giugno 1991 e ratificato dal Ministero vigilante con atto del 25 marzo 1992.

3. Gli organi.

Sugli organi dell'ISPI⁴ - previsti dall'art. 12 dello statuto - è già stato ampiamente riferito nelle precedenti relazioni⁵. Si ritiene pertanto di farvi rinvio per ciò che riguarda la composizione e i compiti degli stessi. Appare, tuttavia, utile soffermarsi su talune peculiarità ravvisabili nella struttura organica complessiva dell'ente e nelle sue modalità di funzionamento derivanti dalle disposizioni contenute nell'art. 20 dello statuto che prevedono la figura dell'Amministratore delegato nonché l'istituzione di un "comitato scientifico" e di un "comitato esecutivo".

L'Amministratore delegato è nominato, tra i propri componenti, dal Consiglio d'amministrazione che ne determina le attribuzioni all'atto della nomina mentre il comitato scientifico del quale si avvale il Consiglio d'amministrazione per il perseguimento degli scopi dell'Istituto, viene nominato da quest'ultimo su proposta del Presidente. Rimane alla discrezionalità del Consiglio d'amministrazione stabilire durata e numero dei componenti del comitato.

Il Consiglio d'amministrazione può da ultimo delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri stabilendone nel contempo le relative norme di funzionamento. Di detti organi sono componenti di diritto il presidente nonché i vicepresidenti (fino a un massimo di tre) e l'Amministratore delegato.

Orbene deve qui ribadirsi quanto già osservato nel precedente referto, in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo menzionato che ha determinato la sostanziale dismissione della quasi totalità delle attribuzioni statutariamente spettanti al Consiglio d'amministrazione in favore degli organismi previsti dall'art. 20 dianzi citato, stante la dimensione dei poteri riconosciuti all'Amministratore delegato⁶, al Comitato esecutivo⁷ ed al Comitato scientifico⁸. Ne

⁴ Assemblea Generale - il Presidente - il Consiglio d'amministrazione - il Comitato di supervisione - il Collegio dei revisori dei conti.

⁵ Da ultimo, Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV n. 95, (esercizi 1992-1996).

⁶ V. delibera del Consiglio d'amministrazione in data 20 maggio 1993 per il triennio 1993-1995 nonché le due delibere dell'Assemblea generale in data 29 aprile 1996 e 14 maggio 1997 che hanno prorogato l'incarico a tutt'oggi. Gli attuali poteri riconosciuti all'amministratore delegato risultano indicati nel

deriva che lo statuto risulta sostanzialmente disapplicato, e ciò non può non essere censurato, laddove dispone che la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente spetta al Consiglio d'amministrazione, mentre con due successive delibere dell'aprile '96 e del maggio '97 tutti gli organi in precedenza nominati erano stati prorogati sino al 1997.

Alla luce di quanto appena detto invero giustificata appare la scelta operata dall'Assemblea generale di non più applicare nella misura massima consentita, l'art. 18 dello statuto, che prevede una composizione dell'organo con un numero di consiglieri non inferiore a 9 e non superiore a 40⁹.

Si ritiene di dover segnalare come il Consiglio si sia riunito 5 volte nel 1997 e 2 volte nel 1998, con l'utilizzo invero rilevante dell'istituto della delega, previsto dall'art. 21, 5° comma dello statuto.

Non può peraltro non essere sottolineata la posizione di non pochi consiglieri che non hanno mai partecipato alle sedute del consiglio se non per delega, ovvero hanno presenziato una sola volta, delegando in tutti gli altri casi, senza che da parte del Consiglio e dell'Assemblea generale sia stato assunto alcun provvedimento.

In data 13 novembre 1997 l'Assemblea, quindi, ha provveduto all'elezione del nuovo Presidente dell'Ente e dei vice presidenti (in numero di tre), al rinnovo del Consiglio di amministrazione ridotto da 40 a 18 membri, alla nomina del consiglio di supervisione e del collegio dei revisori, tutti per il triennio 1998-2000.

In data 19 dicembre 1997 il Consiglio d'amministrazione ha poi provveduto alla nomina del comitato esecutivo e del comitato scientifico per il triennio 1998-2000 ed alla delega dei poteri ad esso attribuiti, in conformità di quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto nonché alla nomina, del nuovo amministratore delegato anch'esso per il triennio 98-2000, del quale sono stati, altresì, definiti i poteri.

dettaglio del verbale della ricordata seduta consiliare del 20 maggio 1993 e sostanzialmente trasferiscono nella sua persona la gestione ordinaria dell'ente, in misura pressoché integrale.

⁷ V. delibera del maggio 1993 citata nella precedente nota 6 con la quale l'esercizio dei precedenti poteri di gestione viene delegato al Comitato esecutivo con la sola eccezione sugli atti di gestione straordinaria e di quelli conseguenti l'approvazione dei programmi di attività annuali e pluriennali.

⁸ Il Comitato scientifico è costituito da studiosi ed esperti in materia di politica, economia e diritto internazionale tutti esterni all'Istituto, col compito di predisporre i programmi d'attività, assicurando competenze interdisciplinari.

⁹ 18 nell'attuale composizione.